

Oggetto: Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, art.12 del D.Lgs. n.152/2006

Codice Pratica: **VER-2024_28**

Denominazione Piano: “Variante al Piano Regolatore Consortile dell’agglomerato industriale di Passo Corese”, nel Comune di Fara in Sabina (RI)

Tipologia Piano: Variante al P.R.C.

Rif.Leg.Piano L.R. n° 13 del 29/05/1997

Autorità Procedente: Consorzio Industriale del Lazio

Autorità Proponente Parco Industriale della Sabina S.p.A.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che:

- Con nota prot. n. 8027 del 01/08/2024, acquisita al protocollo regionale al n. 981979 del 01/08/2024, il Consorzio Industriale del Lazio, in qualità di Autorità Procedente (di seguito AP) ha trasmesso alla scrivente Area, in qualità di Autorità Competente (di seguito AC), la documentazione ai fini dell’avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS di cui all’oggetto.

DATO ATTO che con nota prot. n. 1015911 del 09/08/2024, l’Autorità Competente ha comunicato e integrato l’elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (di seguito SCA) da coinvolgere nel procedimento, di seguito elencati, rendendo disponibile, tramite un apposito Link, il Rapporto Preliminare (di seguito RP) e la documentazione inerente la variante, in formato digitale:

Regione Lazio

Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione tecnologica

- Area Pareri geologici e sismici, Suolo e Invasi
- Area Ciclo delle Acque, Concessioni idriche e Servizio idrico integrato

Regione Lazio

Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e Sostenibilità, Parchi

- Area Protezione e Gestione della Biodiversità
- Area Qualità dell’Ambiente
- Area Valutazione di impatto ambientale

Regione Lazio

Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti

Regione Lazio

Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare
- Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province laziali
- Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta

Regione Lazio

Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste
- Area Affari Generali e Usi Civici

Regione Lazio

Direzione Regionale Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio
- Area Gestione del Trasporto su strada. Accessibilità. Mobilità Sostenibile
- Area Gestione del Trasporto Ferroviario e del Trasporto delle merci. PRMTL

Regione Lazio

Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario regionale

Ministero della Cultura

- Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per il Lazio
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti

Provincia di Rieti

- Settore IV - "Edilizia Scolastica, Opere Pubbliche, Centrale Unica di Committenza, Valorizzazione Ambientale, Osservatorio Provinciale Rifiuti"
- Settore V - "Viabilità, Autoparco, Polizia Locale, Protezione Civile, Gestione Amministrativa Pratiche Contravvenzionali/Sanzionatorie da Autovelox, Servizio Patrimonio, Servizio Urbanistica e Servizio Sicurezza sui Luoghi di Lavoro D.Lgs. N. 81/2008"

ARPA Lazio - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale

Autorità ATO n.3 Lazio Centrale – Rieti

Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

ASL Rieti

Con la sopra richiamata nota la AC ha contestualmente richiesto alla AP, a seguito della conclusione della fase di consultazione, di fornire riscontro dell'elenco dei pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale acquisiti ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs. n.152/2006, la trasmissione di eventuali pareri in possesso della stessa, ed eventuali ulteriori considerazioni utili alla conclusione dell'istruttoria, incluse le modalità di recepimento delle indicazioni fornite e/o condizioni impartite da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale, ai sensi dell'art.12, comma 4, del D.Lgs. n.152/2006;

PRESO ATTO che da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale sono pervenuti i seguenti pareri e contributi:

- **Provincia di Rieti – Tutela e valorizzazione ambiente-Settore IV:** nota prot. 24866 del 10/09/2024, acquisita con prot. 1095805 del 10/09/2024;
- **ASL Rieti:** nota prot. 63267 del 11/09/2024, acquisita con prot. 1104729 del 11/09/2024;
- **ARPA Lazio:** nota prot. 65263 del 13/09/2024 acquisita con prot. 1115748 del 13/09/2024;

- Regione Lazio - Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare - Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta: nota prot. 1124610 del 16/09/2024;
- Regione Lazio - Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare -Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province laziali: nota prot. 1322055 del 28/10/2024;

Con nota prot. 1031015 del 20/08/2024, l'Area regionale **Ciclo delle Acque, Concessioni idriche e Servizio idrico integrato**, ha comunicato che “non è competente ad esprimere alcun parere al riguardo”;

PRESO ATTO che con nota prot. 9897 del 03/10/2024, acquisita in pari data con prot. 1209996 la AP ha fornito ulteriori considerazioni, in risposta alle criticità evidenziate dai SCA;

RILEVATO preliminarmente che l'art.12, comma 1 del decreto prevede che il Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS comprenda una descrizione del Piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del decreto.

DATO ATTO che dal Rapporto Preliminare trasmesso dall'AP sono stati estrapolati e riportati in corsivo i seguenti elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni:

La proposta in esame è relativa ad una “*variante al Piano Regolatore Consortile della Provincia di Rieti, aggregato di Passo Corese, approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 62 del 13.03.2009.*”

Per l'urbanizzazione di tutta l'area prevista dal piano, il Consorzio Industriale di Rieti, oggi confluito nel Consorzio Industriale del Lazio, ha affidato alla Soc. Parco Industriale della Sabina, la Concessione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e per la costruzione dei complessi immobiliari; il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione viene prima autorizzato con parere VIA del 24/09/2007 prot. 164106, e successivamente, in data 7 marzo 2008, approvato dal C.d.A del Consorzio, con delibera n. 26, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità e in data 4.11.2008, il Comune di Fara Sabina (RI) ha rilasciato il permesso di costruire n.60; atto autorizzativo, rinnovato e prorogato con successivi atti fino al 15/12/2024.

Il progetto esecutivo dell'opera è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti con delibera n° 58.1/10 del 27.09.2010 con successive varianti che hanno recepito le prescrizioni della verifica di ottemperanza del richiamato parere di VIA.

(...) Le motivazioni che hanno determinato l'esigenza della redazione di una Variante al PRC per l'aggregato di Passo Corese... possono essere così sintetizzate:

- 1- L'esigenza del sistema della logistica internazionale, di avere strutture di grandi dimensioni dove i principali player logistici concentrano i propri punti di smistamento delle merci; nel polo di Passo Corese ci sono quasi esclusivamente questo tipo di richieste vista la posizione strategica a 4 km dal casello autostradale di Roma Nord e che è anche la porta per Roma del corridoio scandinavo dei trasporti su gomma.*
- 2- La necessità di conformare la zonizzazione urbanistica alle previsioni del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione ed alle prescrizioni della VIA e della verifica di ottemperanza; il diverso tracciato della rete viaria e dei fossi, emerso dal progetto esecutivo, rispetto allo schema contenuto nelle tavole del PRC, per via anche della situazione orografica e idrografica del sito, ha generato l'occupazione di aree ulteriori e diverse per la viabilità e l'abbandono di quelle già destinate a tale uso con la conseguente formazione di aree bianche.*

- 3- *La necessità di adeguare l'uso delle aree in funzione della loro posizione e conformazione pur nel rispetto degli standard urbanistici e con il mantenimento delle destinazioni già previste all'interno del polo. A titolo di esempio, lo spostamento della destinazione industriale nella fascia di rispetto dell'elettrodotto a vantaggio di attrezzature sportive o distribuzione delle aree di verde attrezzato nelle fasce di bordo del polo per creare schermature verdi per la salvaguardia visiva ed acustica dei nuclei abitati limitrofi e dei punti di visuale.*
- 4- *La necessità di recepire e permettere l'attuazione del Protocollo d'Intesa richiamato in premessa, nel quale era prevista espressamente dalla Regione il ricorso ad una Variante urbanistica per favorire l'insediamento di grandi player della logistica, l'inserimento dei servizi conseguenti e la migliore ricucitura del polo con il contesto circostante.*

(...) La proposta di Variante Urbanistica in oggetto mira a dare risposta alle esigenze sopra esposte, con una lieve riduzione delle capacità edificatorie del polo industriale, una lieve riduzione della superficie del polo industriale ed un aumento degli standard previsti. Nel dettaglio avremmo:

- Spazi per attività produttive di natura industriale ed artigianale con una lieve riduzione, passando 129,21 ettari a 128,83 (- mq 3790), con un incremento dell'industriale più idoneo per altezza dei fabbricati alla logistica ed un decremento dell'artigianale.


– Standard, di cui al DM 1444/68, passati da 29,25 ettari a 38,56 con un notevole incremento 9,31 ettari.

- Il perimetro dell'agglomerato viene ridotto di circa 11,17 ettari passando dai 190,73 attuali ai 178,89 della variante per escludere proprietà e funzioni che non hanno nulla a che fare con il polo, come abitazioni situate al margine ma con accesso esterno dallo stesso o tutta la strada regionale 313 anch'essa non pertinente alla gestione del Consorzio Industriale del Lazio.

Di seguito si riporta la tabella di confronto in riferimento agli standards:

VERIFICA SUPERFICI STANDARDS			
	VIGENTE	VARIANTE	△
ARTIGIANALE	403.410 mq	268.465 mq	-134.945 mq
INDUSTRIALE	888.770 mq	1.019.925 mq	131.155 mq
			-3.790 mq
SERVIZI	49.097 mq	69.426 mq	20.329 mq
PARCO PUBBLICO E FASCE VERDI	56.900 mq	164.183 mq	107.283 mq
ATTREZZATURE SPORTIVE	70.120 mq	60.308 mq	-9.812 mq
PARCHEGGI	46.150 mq	49.202 mq	3.052 mq
VERDE PUBBLICO ATTREZZATO	70.250 mq	45.596 mq	-24.654 mq
			96.198 mq
PERIMETRO AGGLOMERATO	1.900.730 mq	1.788.956 mq	-111.774 mq

Si riporta di seguito uno stralcio dell'area in esame e della relativa zonizzazione del P.R.C. vigente e della variante adottata, contenuti nel RP:



TENUTO CONTO dei pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, che risultano pervenuti alla data di redazione del presente provvedimento, in particolare:

1	<p>Provincia di Rieti: nota prot. 24866 del 10/09/2024, acquisita con prot. 1095805 del 10/09/2024</p> <p>La Provincia evidenzia quanto segue:</p> <p><i>“...In riferimento alla procedura in oggetto, questo ufficio comunica quanto segue:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Nell’area in questione è presente un corso d’acqua pubblica “fosso Figorone” per il quale il Consorzio Industriale Lazio ha richiesto le autorizzazioni idrauliche per la modifica al tracciato dello stesso con il ricorso alle successive istanze di sdemanializzazione e demanializzazione delle aree del demanio idrico;</i> - <i>Una parte consistente di tale procedura ha già avuto esito positivo con la conseguente ridefinizione delle proprietà private e del demanio idrico sulle cartografie catastali.</i> <p><i>Questo ufficio pertanto ha competenze sulle aree del demanio idrico ai sensi della LR 53/98 art.9 e della D.G.R.L. n.5079/99 (individuazione delle aste fluviali di competenza regionale)”</i></p>
2	<p>ASL Rieti: nota prot. 63267 del 11/09/2024, acquisita con prot. 1104729 del 11/09/2024</p> <p>L’ASL ha comunicato quanto segue: <i>“...si rappresenta che questi ufficio ha già espresso parere igienico sanitario preventivo senza sopralluogo favorevole in data 03/01/2022”</i></p>
3	<p>ARPA Lazio: nota prot. 65263 del 13/09/2024 acquisita con prot. 1115748 del 13/09/2024</p> <p>L’Agenzia regionale fornisce le seguenti considerazioni in relazione alle diverse componenti ambientali: <i>“...Dall’esame del progetto, risulta che gli allegati citati nel rapporto non siano stati resi disponibili all’interno della cartella destinata al procedimento. La loro mancanza ha determinato l’impossibilità di effettuare riscontri più approfonditi sulle caratteristiche del Piano e in particolare sulle differenze tra la pianificazione vigente e il contenuto della variante (Figura 2).</i></p> <p><i>A tal proposito, in base all’esame delle cifre riportate in Tabella 1 e il confronto visivo delle planimetrie di cui sopra, risultano alcune incongruenze, in particolare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Il conteggio delle superfici di intervento, rispetto alla condizione precedente, riporta una riduzione di -11,1 ha della superficie di progetto, laddove il conteggio effettivo verificato dovrebbe invece riportare un aumento della superficie di 9,24 ha.</i> - <i>La superficie a Parco Pubblico viene presumibilmente ridotta, e l’introduzione di fasce verdi non pare sufficiente a giustificare un presunto aumento di 10,7 ha complessivi destinati a tale funzione. Peraltro, dall’esame delle foto aeree della zona, le fasce verdi risultano essere già esistenti e non oggetto di recupero rispetto alla situazione precedente.</i> - <i>Nella tabella non è riportata la voce “viabilità” e conseguentemente la quota parte di superficie che verrà impermeabilizzata.</i> <p><i>Alla luce di quanto emerso, si ritiene opportuno premettere che, in linea generale, la valutazione della significatività degli impatti ambientali su alcune componenti, quali ad esempio le risorse idriche e l’atmosfera, sarebbe valutata con maggiore efficacia non limitando l’analisi alla sola area oggetto dell’intervento proposto. È infatti possibile che impatti ambientali valutati come poco significativi, contribuiscano, cumulandosi, ad analoghi impatti generati dall’attuazione di piani e programmi che insistono su aree limitrofe, a determinare rischi per l’ambiente. Questa possibilità necessita di attenzione in aree caratterizzate da bassi livelli di qualità ambientale ovvero in aree sulle quali insistono numerosi piani e/o programmi. La valutazione ambientale della significatività degli impatti sarebbe svolta, in alcuni casi, con maggiore efficacia se si considerassero gli effetti di tutti gli interventi nel loro complesso.</i></p>



Alla luce delle competenze dell’Agenzia, tenuto conto dei limiti sopra esposti, si esprime il seguente parere.

ARIA:... Preso atto dello studio condotto dalla Società Parco Industriale della Sabina sulla mobilità e sui trasporti allo stato attuale e futuro di infrastrutturazione, si ritiene che l’impatto possa non essere considerato rilevante se verranno effettuate azioni di mitigazione e se verranno seguiti i provvedimenti per il mantenimento della qualità dell’aria indicati nel PRQA vigente.

Si evidenzia infine che gli edifici dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 5 della L.R. 27 maggio 2008, n. 6.

RISORSE IDRICHE:... Nell’area in esame dunque è presente una criticità ambientale inerente le risorse idriche che necessita di specifica attenzione, in quanto la normativa europea (Direttiva 2000/60/CE) prevede che lo stato ecologico dei corpi idrici (siano essi superficiali o sotterranei) debba raggiungere lo stato di “Buono” entro il 2027. Per raggiungere detto stato dovranno essere quindi attuate tutte le misure necessarie per la tutela delle acque in coerenza con le NTA del Piano di Tutela delle acque medesimo.

Si sottolinea che il R.P. non riporta la stima dell’aumento del carico urbanistico derivante dai nuovi lavoratori insediati che inevitabilmente la Variante comporterà.

Per quanto concerne l’infrastruttura del sistema di depurazione, in base alle informazioni in possesso di ARPA Lazio, l’area oggetto non è inclusa nell’agglomerato Passo Corese – Borgo Quinzio così come delimitato dalla DGR 877/2023, come rappresentato in Figura 5, ma dalle informazioni disponibili risulta che almeno una parte dell’area industriale sia collettata al depuratore urbano “loc. Prato dell’Olmo” che ha una capacità depurativa di 10.000 AE, a fronte di un carico in ingresso stimato di 7079 abitanti. Risulta perciò necessario verificare se la somma degli AETU generati dall’intero polo industriale sia compatibile con la capacità depurativa residua o se sia necessario un potenziamento dell’impianto di depurazione al quale affluiscono i reflui.

SUOLO:... l’area oggetto della Variante ha subito una veloce trasformazione passando da area naturale, priva di ogni copertura artificiale del terreno, a area impermeabilizzata. Gli interventi della Variante prevedono quindi un’impermeabilizzazione del suolo, che comporta un’alterazione della natura del territorio che andrebbe analizzata anche alla luce degli altri piani in essere che insistono nel comune.

Infatti è bene sottolineare che dall’ultimo rapporto sul Consumo di Suolo di ISPRA, il comune di Fara in Sabina si posiziona tra i comuni della regione Lazio con il consumo di suolo più elevato, raggiungendo, tra il 2021 e il 2022, un incremento di 19,6 ettari di consumo netto. Per questo motivo l’impermeabilizzazione di una ulteriore porzione del territorio comunale rappresenta una criticità che necessita di un’attenta analisi. L’analisi sull’impermeabilizzazione, dunque, assume una rilevanza importante per stabilire se gli effetti della Variante modificano o alterano significativamente l’equilibrio ambientale, dato in specifico dalla capacità del suolo libero da edificazione di mantenere la capacità di assorbire le precipitazioni atmosferiche. È evidente che l’impermeabilizzazione di qualsiasi area comporta non solo l’alterazione del rapporto tra il suolo e la falda, ma soprattutto l’incremento dei tempi di corruzione, nonché l’aumento dei picchi dei carichi idraulici che vanno ad interessare i corpi idrici superficiali.

Si consiglia quindi di limitare tale impatto, prevedendo opportune misure di compensazione e mitigazione per le aree di nuova impermeabilizzazione, e di rispettare quanto previsto dall’art.4 comma 2 lettere d) della LR 27 maggio 2008, n.6. È necessario tra l’altro notare che l’area della Valle Tiberina, a causa della conformazione orografica, che ostacola il movimento delle masse ventose e la distanza dal mare, risente di una spiccata continentalità; il che comporta che le temperature massime estive della zona risultino le più elevate del Lazio (fino a 43° C).

L’area industriale già presente non sembra tenere nella migliore considerazione la necessità di diminuire l’effetto “isola di calore”, generato dalla presenza di grandi capannoni industriali e ampi spazi (piazze e parcheggi), privi di alberature.

Un effetto positivo è ottenibile attraverso l’ombreggiatura con sistemi naturali dei parcheggi e in generale delle superfici prospicienti gli stabili, e/o la messa in posa di tetti inerbiti o in ogni caso di



sistemi di ombreggiamento funzionali a ridurre le esigenze energetiche e creare ambienti aperti con migliore confort termico, aumentando contestualmente la permeabilità del terreno e i conseguenti servizi ecosistemici.

Si ritiene quindi opportuno che la pianificazione in essere adotti tali meccanismi, anche in relazione agli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

RIFIUTI:... Si ritiene che l'affermazione per cui la variante "non produrrà un aumento di carico insediativo" non sia condivisibile in quanto il numero aggiuntivo di addetti (la cui stima non è stata fornita) è destinato ad avere una inevitabile ricaduta sulla produzione locale di rifiuti urbani, legata ai periodi di permanenza dei lavoratori.

La significatività dell'impatto derivante dall'attuazione della Variante dovrà tener conto degli obiettivi stabiliti dal vigente Piano di Gestione dei Rifiuti regionale, approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 4 del 05/08/2020 e pubblicato sul Suppl. n. 1 al BURL 22/09/2020 n. 116, e dovrà essere valutata in relazione all'attuale capacità di gestione del ciclo dei rifiuti in conformità con la normativa di settore.

INQUADRAMENTO ELETTROMAGNETICO:... Si sottolinea che nelle fasi di attuazione della Variante sarà necessario tenere conto della presenza di elettrodotti e dei relativi vincoli determinati sull'uso del territorio dalla presenza degli stessi. Si ricorda infatti che la presenza di elettrodotti pone dei vincoli sull'uso del territorio sottostante poiché implica la necessità di definire le fasce di rispetto previste dalla legge 36/2001 e dal DPCM 08 luglio 2003, all'interno delle quali è vietata la realizzazione di edifici con permanenza di persone per più di 4 ore giornaliere, a prescindere dalla destinazione funzionale degli edifici. Pertanto lì dove la Variante in esame preveda ambiti di trasformazione in prossimità di elettrodotti occorre considerare che i valori di induzione magnetica e intensità di campo elettrico potrebbero essere tali da influenzare i confini e le dimensioni degli ambiti stessi, al fine di ottenere la tutela della popolazione e dei lavoratori.

RADON:... si ritiene opportuno che nei futuri interventi esecutivi della variante urbanistica in esame siano attuate idonee prescrizioni costruttive finalizzate a garantire negli edifici previsti il rispetto del livello di riferimento sopra specificati.

INQUINAMENTO ACUSTICO:... Dal R.P. si evince che l'area oggetto della Variante ricade nelle classi IV e V, ossia rispettivamente aree di intensa attività umana e aree prevalentemente industriali. Le sorgenti acustiche comprese nella progettazione dovranno dunque assicurare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione, diurni e notturni, e il rispetto dei valori limite di immissione differenziali pari a 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno.

Fermo restando il rispetto dei suddetti valori limite di cui al DPCM 14/11/97, in fase di realizzazione del Piano in esame occorrerà mettere in campo le adeguate misure di mitigazione delle emissioni acustiche sia nella fase in operam che post operam e sarà necessario ottemperare a quanto richiesto dalla L.R. 18/01 art. 17 (autorizzazione attività rumorose temporanee)".

4 **Regione Lazio - Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare - Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta:** nota prot. 1124610 del 16/09/2024

La struttura regionale ha evidenziato quanto segue: "...In riferimento al tema relativo agli aspetti paesaggistici, dall'esame degli elaborati progettuali, si rileva che l'area oggetto dell'intervento risulta essere interessata da vincoli di natura paesaggistica ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. c) e lett. b) del D. Lgs. 42/2004, in quanto ricadono nel perimetro in esame sia "beni puntuali testimonianza dei caratteri archeologici e storici e relativa fascia di rispetto" che modeste porzioni di aree boscate normati, rispettivamente dall'art. 46 e dall'art. 39 delle Norme del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale,



approvato con deliberazione di Consiglio regionale del Lazio n. 5 del 21 aprile 2021 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 56 del 10/06/2021, S.O. n. 2.

A tale riguardo, ai fini della verifica di conformità della Variante in esame alle disposizioni del PTPR, la Direzione regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione territoriale, Politiche del Mare - Ufficio di staff del Direttore Coordinamento urbanistico e Conferenze di Servizi, con nota n. 950194 del 25/07/2024, ha attivato la conferenza di Servizi istruttoria ai sensi della legge 241/90 ex art.14 comma 1, ad esito della quale verrà approvato il documento di cui all'art. 66 comma 4 delle Norme del PTPR.

Nel corso del procedimento di approvazione del Piano in esame dovranno essere forniti gli elementi utili a definire:

- Le superfici che concorrono al computo della Superficie Territoriale, sia per il Piano vigente che per il Piano in Variante, che non sono riportati nella Tabella denominata "verifica superfici standards" riportata sul Rapporto preliminare;
- L'individuazione delle destinazioni delle aree, che nel Piano vigente ammontano a 9,31 Ha, e che vengono trasformate nelle superfici a standard di cui al DM 1444/68 nella presente Variante;
- Il corretto calcolo degli standard del Piano in esame, riportato nella Tabella denominata "verifica superfici standards" che nel punto 6 di pag. 30 del Rapporto preliminare risulta 38,56 Ha;
- Come sia stata ottenuta la riduzione delle capacità edificatorie del Piano proposto rispetto al Piano vigente, come relazionato sul Rapporto preliminare;
- Gli elementi utili alla verifica della conformità del Piano alle prescrizioni della verifica di ottemperanza del provvedimento di VIA del 24/09/2007, prot. 164106 della Regione Lazio, Dipartimento del Territorio, Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile e al protocollo d'intesa sottoscritto con la Regione Lazio il 05/08/2016, menzionati nel Rapporto preliminare".

5

Regione Lazio - Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare -Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province laziali: nota prot. 1322055 del 28/10/2024

La struttura regionale ha evidenziato quanto segue:

"(...) CONSIDERAZIONI PRELIMINARI IN MERITO AGLI ASPETTI URBANISTICI

Visto quanto dichiarato nel Rapporto Preliminare per cui "... la Variante in esame riguarda aree all'interno della stessa Area Industriale di Passo Corese ...", si comunica preliminarmente che, in merito agli aspetti urbanistici, si rimanda alle valutazioni di competenza finalizzate alla approvazione dei Piani Territoriali delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, dell'Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta di questa Direzione Regionale mentre la scrivente Area, qualora fosse necessario, si dovrebbe esprimere in relazione alla sola variante al PRG vigente, connessa al progetto proposto, che in questo caso non si ravvisa, visto quanto altresì dichiarato nello stesso rapporto Preliminare: "... nei certificati di destinazione urbanistica che rilascia il Comune di Fara in Sabina vengono certificate le destinazioni del Piano Consortile con le relative NTA".

A tal riguardo si evidenzia però che nel Rapporto Preliminare è stato anche dichiarato che "Nella tavola "Zonizzazione del territorio comunale e quadro d'unione dei centri e nuclei abitati " l'area oggetto del PIANO in esame viene perimetrata come "Zona E – Sottozona E1" e normata, nelle NTA all'art.27, che la descrive come caratterizzata dalla presenza di attività estrattive, in atto e dismesse, e da degrado ambientale", per cui si ritiene necessario acquisire delle tavole di sovrapposizione del perimetro del Piano Regolatore Consortile vigente e della Variante in esame sulla zonizzazione del PRG vigente, con la relativa Legenda e stralcio delle NTA.



In ogni caso, visto che la Variante in esame propone lo stralcio di alcune aree ("Il perimetro dell'agglomerato viene ridotto di circa 11,17 ettari passando dai 190,73 attuali ai 178,89 della variante per escludere proprietà e funzioni che non hanno nulla a che fare con il polo, come abitazioni situate al margine ma con accesso esterno dallo stesso o tutta la strada regionale 313 ..."), si ritiene necessaria l'attribuzione di nuove destinazioni d'uso delle suddette aree stralciate nonché l'elaborazione della nuova tavola di zonizzazione del PRG.

.. ULTERIORI OSSERVAZIONI

- Si evidenziano alcune discordanze relativamente alla superficie totale indicata nella tabella a pag. 30 indicata "Perimetro agglomerato" e la sommatoria delle superfici risultante dai dati riportati nella tabella medesima, sia per il Piano vigente che per la Variante in esame. Inoltre, non corrispondono neanche la superficie totale delle aree a standard desumibile dalla suddetta Tabella ed il valore indicato al punto 6 della stessa pagina 30.

- Nel Rapporto Preliminare si evidenzia che "La variante in oggetto determina una redistribuzione interna delle destinazioni, così come descritte in precedenza, con un aumento delle superfici destinate ad attività industriali ed una riduzione di quelle destinate ad attività artigianali (le cubature complessive sono invece previste in riduzione, con 3.790 mq in meno). Di fatto tra industriale ed artigianale gli indici urbanistici sono gli stessi a meno dell'altezza massima degli edifici che nelle aree industriali è di mt 15.50 mentre in quelle artigiani e mt 12.50, fattore importante per i magazzini di logistica". A tal riguardo si rileva che la riduzione indicata (mq. 3790) si riferisce ad una superficie e che tale riduzione non è stata espressamente indicata, né risulta valutabile, in termini di cubatura, in quanto non sono stati riportati i dati relativi al Piano vigente ed alla Variante in esame.

CONCLUSIONI

Nel prosieguo dell'iter procedurale e/o qualora venga disposto il rinvio a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all'art. 13 del D Lgs 152/2006, dovranno essere condotti adeguati approfondimenti e forniti opportuni chiarimenti in merito alle osservazioni sopra riportate e che qui si intendono integralmente richiamate".

VERIFICATO che sulla base delle informazioni fornite dal Rapporto Preliminare e dei pareri forniti dai Soggetti competenti in materia ambientale, il Piano oggetto di procedura secondo la pianificazione sovraordinata risulta inquadrato come segue:

<p>Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (P.T.P.R.)</p>	<p>RAPPORTO PRELIMINARE</p> <p>viene riportato che "la pianificazione regionale classifica tutta l'area del PIANO come "Paesaggio Agrario di Valore" ad esclusione di una piccolissima porzione individuata come bosco, in "Paesaggio Naturale"</p> <p>(...) Dalla lettura della Tavola B di PTPR si evidenzia la presenza di beni paesaggistici presenti sull'area di intervento; viene di seguito estrapolata una specifica degli stessi attraverso una scheda sintetica, tratta dal Geoportale della Regione Lazio, inerente la stessa tavola B:</p> <p>Per quanto riguarda la tavola B, l'area interessata dal PIANO ricade in - ricognizione delle aree tutelate per legge – art. 134, co, 1 lett. c) e art. 142 co. 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lett. g) aree boscate: Art. 39 NTA relativo a Protezione delle aree boscate; - lett. m) protezione linee di interesse archeologico e relativa fascia di rispetto: Articolo 42 NTA relativo a Protezione zone di interesse archeologico".
---	---



	<p><i>...L'insediamento industriale di Passo Corese e la sua Variante oggetto di valutazione, non arrecano danno al paesaggio, né recano pregiudizio alla protezione dei beni puntuali di interesse archeologico, per i quali sono state fatte tutte le indagini per accertarne natura, consistenza e valore e mettere in campo le necessarie azioni di salvaguardia.</i></p> <p>Per quanto riguarda gli Usi Civici, nel RP si riferisce di una "Attestazione di presenza/assenza di diritto di Uso Civico da parte del Comune di Fara Sabina prot. n. 2011 del 25.01.2022" che tuttavia non viene allegata e di cui non si riportano gli esiti.</p> <p>Regione Lazio - Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare -Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province laziali</p> <p><i>Dall'analisi del PTPR, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 5 del 21.04.2021 pubblicata sul BURL n. 56 del 10.06.2021 supplemento n. 2, Tav. B "Beni Paesaggistici" si evince che l'area interessata dalla Variante in oggetto ricade parzialmente nei vincoli di seguito indicati:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Individuazione del patrimonio identitario regionale – beni puntuali testimonianza dei caratteri archeologici e storici e relativa fascia di rispetto, art. 134 co. 1 lett. c) del D. Lgs. 42/2004 - codd. tp057_0587, tp057_0590, tp057_0591, tp057_0592, tp057_0604, tp057_0605, tp057_0607, tp057_0608, tp057_0609, tp057_0632, tp057_0633, tp057_0635, normati dall'art. 46 delle NTA del PTPR;- limitate fasce ad ovest lungo il perimetro dell'area oggetto di variante risultano ricadere nel seguente vincolo: Ricognizione delle aree tutelate per legge, art. 134 co. 1 lett. b) e art. 142 co. 1 lett. g) del D.Lgs. 42/2004, protezione delle aree boscate, normate dall'art. 39 delle NTA del PTPR. <p><i>... Le norme di tutela sul paesaggio, indicate nella Tav. A n. 20 del PTPR "Sistemi e Ambiti del Paesaggio" individuano l'area in esame nei contesti del "Paesaggio agrario di valore" e, relativamente a limitate fasce ad ovest lungo il perimetro dell'area oggetto di variante risultano ricadere nel "Paesaggio naturale", le cui tutele sono normate rispettivamente dagli artt. 26 e 22 delle NTA del PTPR, tuttavia l'assenza di vincoli dichiarativi che interessino l'area non rendono prescrittive tali norme.</i></p> <p><i>Ciò, fermo restando che venga accertata, per tutte le aree ricedenti nel limite della Variante in esame, l'assenza di diritti collettivi derivanti dalla presenza di vincoli di uso civico o di demanio collettivo, per i quali il Comune dovrà produrre idonea attestazione ai sensi dell'art. 3 della LR 1/86. A tale riguardo si evidenzia infatti che la presenza di diritti di uso civico costituisce vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. h) del Codice che renderebbe cogenti le norme di tutela paesaggistica vigenti soprarichiamate.</i></p>
<p>Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG)</p>	<p>RAPPORTO PRELIMINARE</p> <p><i>"...Per quanto riguarda il PIANO in oggetto, esso è ricompreso nel PTPG - Progetto di Territorio Sabina – Sub Ambito 1A "Passo Corese e Valle del Tevere... Si può pertanto affermare che lo sviluppo del Polo Industriale di Passo Corese è in linea</i></p>

	<p>con le direttive di sviluppo fornite dal PTPG e la Variante oggetto di valutazione non apporta modifiche alle predette previsioni”</p>												
<p>Piano di Tutela delle Acque Regionale (P.T.A.R.)</p>	<p>RAPPORTO PRELIMINARE</p> <p>...Le aree in studio non rientrano in nessuna zona di protezione e/o tutela ambientale. Per Tutela si intende “il mantenimento dell’integrità della risorsa idrica compatibilmente con gli usi della risorsa stessa ai fini della qualità della vita e del mantenimento delle attività socio economiche delle popolazioni del Lazio”.</p> <p>...Il PIANO e le sue NTA prevedono disposizioni per la tutela dei corpi ricettori e la delle falde idriche evitando che le acque di prima pioggia possano confluire ed inquinare direttamente i ricettori; anche sulla riduzione del consumo di risorse idriche il Piano prevede accorgimenti per il recupero delle acque piovane per gli utilizzi diversi dall’uso alimentare e umano.</p> <p>ARPA LAZIO</p> <p>“l’area della variante, secondo l’aggiornamento del PTAR (Piano di Tutela Regionale delle Acque) approvato con 6 D.C.R. del 23 novembre 2018 n°18 e relative norme tecniche di attuazione, ricade nel Bacino Idrografico “Tevere Basso Corso” (vedi tavola 2.1 del PTAR – Bacini idrografici superficiali) e nei sottobacini afferenti al corpo idrico Fiume Tevere 3 e Fosso Corese 3” con stato ecologico “sufficiente”.</p> <p>Tabella 3 - Giudizio qualità dei corpi idrici superficiali per l’area oggetto della Variante</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bacino Idrografico</th> <th>Sottobacino Afferente</th> <th>Stato Ecologico</th> <th>Stato Chimico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XIV – Tevere Basso Corso</td> <td>Fiume Tevere 3</td> <td>Sufficiente</td> <td>Buono</td> </tr> <tr> <td>XIV – Tevere Basso Corso</td> <td>Fosso Corese 3</td> <td>Sufficiente</td> <td>Buono</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nell’area in esame, dunque, è presente una criticità ambientale inerente le risorse idriche che necessita di specifica attenzione, in quanto la normativa europea (Direttiva 2000/60/CE) prevede che lo stato ecologico dei corpi idrici (siano essi superficiali o sotterranei) debba raggiungere lo stato di “Buono” entro il 2027. Per raggiungere detto stato dovranno essere quindi attuate tutte le misure necessarie per la tutela delle acque in coerenza con le NTA del Piano di Tutela delle acque medesimo.</p>	Bacino Idrografico	Sottobacino Afferente	Stato Ecologico	Stato Chimico	XIV – Tevere Basso Corso	Fiume Tevere 3	Sufficiente	Buono	XIV – Tevere Basso Corso	Fosso Corese 3	Sufficiente	Buono
Bacino Idrografico	Sottobacino Afferente	Stato Ecologico	Stato Chimico										
XIV – Tevere Basso Corso	Fiume Tevere 3	Sufficiente	Buono										
XIV – Tevere Basso Corso	Fosso Corese 3	Sufficiente	Buono										
<p>Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)</p>	<p>RAPPORTO PRELIMINARE</p> <p>viene riportato che “L’area interessata dal PIANO non rientra in nessuna classe di rischio (A e B). L’area non è inoltre interessata da zone segnalate nelle mappe del Rischio e della Pericolosità del Piano di gestione del Rischio Alluvioni”.</p>												

Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (P.R.Q.A.)	<p>RAPPORTO PRELIMINARE</p> <p>viene riportato che il comune di Fara Sabina appare in Classe 3.</p> <p>ARPA Lazio</p> <p><i>“Il comune di Fara in Sabina ricade nella zona appenninica 2021 – IT1216 e gli viene attribuita la classe di qualità dell’Aria “3”... La situazione che ha caratterizzato il comune di Fara in Sabina nel periodo preso a riferimento (2021-2023) mostra dei valori superiori ai limiti per l’indicatore di PM2.5 nel 2022. Si osserva che nell’anno indicato si è avuto un maggior aumento dei centri logistici di smistamento...”</i></p>
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti	<p>RAPPORTO PRELIMINARE</p> <p><i>(...) Poiché la variante di PIANO riguarda zone a destinazione produttiva e a servizi di carattere generale, i rifiuti prodotti sono riconducibili alla classificazione di “rifiuti solidi urbani” e di “rifiuti speciali”.</i></p> <p>ARPA Lazio</p> <p><i>“(...) I dati riferiti alla raccolta differenziata relativa al comune di Fara in Sabina mostrano un trend pressoché costante che si attesta a una percentuale di raccolta differenziata del 62,36% (dato fonte Catasto Ispra e O.R.So Lazio - Osservatorio Rifiuti Sovraregionale Lazio) corrispondente all’anno 2022, inferiore all’obiettivo del 65% stabilito dall’art. 205 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.”</i></p>
Piano Regolatore Generale (P.R.G.)	<p>RAPPORTO PRELIMINARE</p> <p>viene riportato che <i>“Lo strumento urbanistico attualmente vigente nel Comune di Fara Sabina è il Piano Regolatore Generale, approvato con D.G.R. Lazio n° 10948 del 27.12.1996... l’area oggetto del PIANO in esame viene perimetrata come “Zona E – Sottozona E1” e normata, nelle NTA all’art.27, che la descrive come caratterizzata dalla presenza di attività estrattive, in atto e dismesse, e da degrado ambientale. Con l’approvazione della DGR 482 del 04.08.2016, è stata approvata la Variante normativa alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G., con le modifiche e le prescrizioni contenuti nel parere del CRpT – Deliberazione di C.C. n. 70 del 05.12.2016”.</i></p>
Classificazione Acustica	<p>RAPPORTO PRELIMINARE</p> <p>Viene riportato che l’area del Piano ricade in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Classe IV - Aree di intensa attività umana: Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, compresenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree porwah; le aree con limitata presenza di piccole industrie.</i> • <i>Classe V - Aree prevalentemente industriali: Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</i> <p><i>... La destinazione d’uso che assumerà l’area del PIANO in seguito ad attuazione completa dello stesso, risulta compatibile con i valori esposti in tabella (da D.P.C.M.). Sarà tuttavia necessario effettuare uno studio previsionale di impatto acustico considerando i recettori più prossimi alla zona in esame anche in rapporto</i></p>



alla rete viaria il punto può rappresentare una criticità ambientale e deve essere considerato un fattore di attenzione progettuale.

ARPA LAZIO

“(...) il comune di Fara in Sabina ha approvato e adottato il Piano di Classificazione Acustica comunale. Dal R.P. si evince che l’area oggetto della Variante ricade nelle classi IV e V, ossia rispettivamente aree di intensa attività umana e aree prevalentemente industriali”.

PRESO ATTO che l’Autorità Procedente:

- con la sopra richiamata suddetta nota prot. 9897 del 03/10/2024, acquisita in pari data con prot. 1209996 ha fornito i seguenti chiarimenti sui punti evidenziati nel parere prot. 1124610 del 16/09/2024 dell’Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta:
1. Le superfici che concorrono al computo della Superficie Territoriale, sia per il Piano vigente che per il Piano in Variante, che non sono riportati nella Tabella denominata “verifica superfici standards” riportata sul Rapporto preliminare - (...) Come si evince dalla tavola 01 – Integrazione Calcolo superfici e verifica standard comparazione PRC - Osservazioni (Allegato 1), i numeri dichiarati nella tabella di sintesi allegata al RP è corretta e viene di seguito esplicitata. Nella tavola sono riportate a confronto le superfici del Piano Vigente, della Variante e della Variante integrata con le osservazioni accolte. La superficie dell’Aggregato Industriale di Passo Corese risulta ridotto perché epurato da tutte le aree dedicate a strade, di carattere regionale e comunale, e ad abitazioni esistenti, poste nei margini dell’insediamento, che non hanno nulla a che fare con Polo Logistico di Passo Corese. La superficie misurata del Polo della Logistica passa, quindi, da 1.900.730 mq ad 1.788.956 mq, quindi 11.17 ha in meno rispetto a PRC Vigente.
 2. L’individuazione delle destinazioni delle aree, che nel Piano vigente ammontano a 9,31 Ha, e che vengono trasformate nelle superfici a standard di cui al DM 1444/68 nella presente Variante - (...) Su quanto riportato, c’è un piccolo errore, avendo indicato 9,31 ettari, la differenza tra la superficie prevista nel PRC Vigente e quella nel PRC in Variante, da destinare a standard urbanistici, in luogo degli effettivi 9,61 ha...
 3. Il corretto calcolo degli standard del Piano in esame, riportato nella Tabella denominata “verifica superfici standards” che nel punto 6 di pag. 30 del Rapporto preliminare risulta 38,56 Ha - (...) Su quanto riportato al citato punto 6, c’è un piccolo errore, avendo indicato pari a ha 38,56 la superficie complessiva destinata agli standard urbanistici, in luogo degli effettivi 38,87 ha, e quindi la differenza rispetto alle previsioni di PRC Vigente è di 9,61 ha, anziché 9,31 ha...
 4. Come sia stata ottenuta la riduzione delle capacità edificatorie del Piano proposto rispetto al Piano vigente, come relazionato sul Rapporto preliminare - Nel Piano in esame è stata, di fatto, ridotta di mq 3.790,00 la superficie da destinare alle attività produttive, industriale ed artigianale, che si traduce in una diminuzione dei mq complessivi realizzabili sull’area, a parità di indice di edificabilità.
 5. Gli elementi utili alla verifica della conformità del Piano alle prescrizioni della verifica di ottemperanza del provvedimento di VIA del 24/09/2007, prot. 164106 della Regione Lazio, Dipartimento del Territorio, Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile e al protocollo d’intesa sottoscritto con la Regione Lazio il 05/08/2016, menzionati nel Rapporto preliminare - Il Piano in Variante proposto è conforme alle prescrizioni di verifica di ottemperanza del provvedimento di VIA del 26/09/2007, prot. 164106, in quanto nel parere citato viene espressamente indicato:

- Per la viabilità interna all'Agglomerato Industriale, tutti i rami aventi tipologia E e F che collegano direttamente le aree a servizi dell'agglomerato con l'edificato esistente e le relative rotatorie devono essere munite su ambo i lati di marciapiedi secondo quanto previsto dalla normativa vigente DM 5/11/2001;

- L'estensione e l'accessibilità delle aree intercluse indicate nel progetto dovrà essere verificata rispetto alla destinazione d'uso delle stesse ed alla progettazione definitiva (ampliamento parcheggio per la stazione ferroviaria, ecc);

- Dovranno essere previsti idonei attraversamenti pedonali per garantire il collegamento tra le varie zone.

Come si evince dall'allegato 02_ Confronto tra PRC vigente e Tavola di sintesi verifica di ottemperanza – Planimetria generale, i tracciati viari indicati con il colore giallo rappresentano la viabilità interna dell'Agglomerato Industriale e di accesso alle aree intercluse, presenti nel progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, che recepisce le prescrizioni di VIA del 26/09/2007.

Emerge quindi la necessità di conferire la corretta destinazione urbanistica a tutte le superfici che si discostano dalle previsioni di PRC, poiché risultano avere un diverso utilizzo come risulta dal progetto esecutivo.

Il Piano in Variante proposto è conforme al Protocollo d'intesa sottoscritto il 05/08/2016, in quanto, all'art. 2 – Mobilità, trasporti, infrastrutture, esso prevede:

comma 1 punto (ii): "realizzare un percorso ciclo-pedonale protetto e in sicurezza, tra la Stazione Ferroviaria di Fara in Sabina e il Parco Industriale di Fara in Sabina, affinché i lavoratori possano recarsi presso il posto di lavoro, secondo il tragitto individuato nell'allegato 2.1"

comma 1 punto (iv): "Consentire la connessione diretta del lotto Amazon, mediante la realizzazione di un collegamento viario con la Strada Regionale 313. Ciò al fine di garantire adeguati livelli di accessibilità e sicurezza per l'intero Parco Industriale di Fara in Sabina come da allegato 2.1"

comma 6 punto (i): "Realizzazione di un parcheggio attrezzato per i camion a supporto al Parco Industriale di Fara in Sabina, ...omissis.... Il suddetto parcheggio sarà attrezzato spostando una dotazione di standard urbanistici all'interno del Parco Industriale di Fara in Sabina, ciò quindi senza riduzione di superficie fondiaria disponibile alla vendita per il Parco Industriale. Tale spostamento di standard determina la necessità di predisposizione di una variante urbanistica ed edilizia, che la società Parco Industriale si impegna a predisporre con diligenza e tempestività in accordo con Vailog e gli Enti competenti preordinati alla valutazione ed approvazione definitiva".

- con la sopra richiamata nota prot. 9898 del 03/10/2024, acquisita in pari data con prot. 1210007 ha fornito, tra gli altri, i seguenti chiarimenti sul parere di ARPA Lazio:
 - La superficie dell'intero aggregato industriale non è la somma delle sub aree interne ma l'area del perimetro di delimitazione del Polo, perimetro che è stato ridotto per escludere strade di carattere regionale e comunale e abitazioni esistenti, poste nei margini dell'insediamento, che non hanno nulla a che fare con esso. La superficie misurata passa da 1.900.730 mq ad 1.788.956 mq, quindi 11.17 ha in meno.
 - Sia le previsioni di Variante che l'integrazione prodotta con l'accoglimento delle osservazioni confermano una lieve riduzione delle superfici fondiarie destinate alle attività produttive ed un sostanziale incremento di circa 9.61 ha degli standard urbanistici (verde e servizi), a vantaggio della conservazione naturale dei suoli e delle altre componenti ambientali.

- *Diversa è la somma delle singole zone interne (attività produttive + standard urbanistici) che aumenta di ha 9.24 perché, nonostante ci sia una riduzione delle superfici fondiari delle aree produttive (- 3.790 mq considerando il PRC Vigente), c'è un notevole aumento degli standard urbanistici pari a circa ha 9.61.*
- *E' evidente che, alla somma totale delle aree interne al perimetro dell'agglomerato, sia quelle destinate all'attività produttiva che a standard urbanistici, mancano le aree destinate alle strade e ai fossi, per arrivare alla superficie complessiva del Polo Logistico; nel PRC vigente questa quota era di 31.60 ha, mentre già nella variante si è ridotta ad 11.18 ha e comprende la superficie dei due fossi. Questo si traduce in una notevole riduzione della superficie destinata alla realizzazione delle strade, quindi di pavimentazioni impermeabilizzate.*
- *ARIA: (...) Si sottolinea che tutti gli edifici all'interno del Polo Logistico di Passo Corese sono di nuova costruzione e quindi devono rispettare tutti i requisiti normativi per poter ottenere sia i permessi di costruire sia le certificazioni di conformità necessarie per l'ottenimento dell'agibilità. Il rispetto normativo riguarda anche la L.R. 6 del 27 maggio 2008 - Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia, le cui verifiche ai sensi degli art. 4 e 5, vengono affrontate in fase di presentazione del permesso di costruire. Nello specifico, per l'incremento di PM 2.5 nel 2022 segnalato da ARPA Lazio, nell'elaborato integrativo al RP viene riportato che: "Il contributo dato dall'area industriale all'aumento del valore PM2.5 nel 2022, sicuramente non può essere attribuito alle attività svolte nel polo logistico di Passo Corese, altrimenti è plausibile pensare che, a fronte dell'incremento delle attività nell'area, come evidenziato dalle immagini riprese da Google Earth per il 2020 e 2022, anche il valore PM2.5 nel 2023 sarebbe dovuto aumentare, così come già avvenuto nel 2022 rispetto all'anno precedente. Dalla tabella, invece, appare una significativa diminuzione del valore PM2.5 nel 2023, rispetto al 2022, di ben oltre il 50%, passando da 29 µg/m3 a 14 µg/m3, facendo pensare ad un fattore temporaneo e non legato ad un impatto stabile".*
- *RISORSE IDRICHE: (...) Per quanto riguarda la tutela delle acque, in fase di progettazione si sono attuate tutte le misure necessarie per evitare l'inquinamento di corsi d'acqua. Per tutti i piazzali pubblici e privati sono stati progettati, infatti, impianti di trattamento delle acque di prima pioggia. Questi impianti consentono il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento che contengono anche elementi inquinanti, depositati sull'asfalto, come sabbie, olii, grassi, idrocarburi. Le acque cariche di elementi inquinanti non possono essere rilasciate direttamente nel terreno o in un corso d'acqua, ma vanno intercettate e necessariamente depurate. Inoltre, nel rispetto della L.R. 27 maggio 2008 n. 6, circa un terzo dell'intera superficie del Polo Logistica di Passo Corese, utilizza pavimentazioni permeabili, al fine di ridurre l'impermeabilizzazione del suolo e l'effetto "isola di calore".*
- *SUOLO: (...) Nel dato relativo al consumo del suolo (19,6 ha) sono ricomprese tutte le aree già destinate ad edificazione o in corso di realizzazione, oltre ad altri siti nello stesso Comune come "Tornarino sulla Salaria" (circa 7 ha). La variante urbanistica prevede l'urbanizzazione di una superficie di poco inferiore al PRG Vigente. In merito al problema dell'impermeabilizzazione dei suoli, le aree permeabili di variante (parchi, verde attrezzato, impianti sportivi) sono aumentate passando da una previsione del Piano Vigente di circa 19,7 ha a circa 27.00, nella Variante di Piano... La Variante al Piano Regolatore Consortile non aumenta il consumo di suolo, bensì lo riduce poiché il territorio coinvolto nella realizzazione dell'Agglomerato industriale di Passo Corese diminuisce di circa 11 ha. Come già riferito nel Rapporto Preliminare, la Variante di PRC consentirà anche di avere un aumento di circa 8 ha di superfici naturali e permeabili, sommando le nuove superfici da destinare a parco pubblico, fasce verdi e verde pubblico attrezzato.*
- *RIFIUTI: Nello studio di VIA sono stati stimati 30 AE/ha per le aree industriali/artigianali e 80 AE/ha per i servizi per un totale di circa 4269 AE/ha. La variante urbanistica non prevede aumenti della superficie fondiaria e quindi non prevede aumenti del carico insediativo. In riferimento ai rifiuti, si ribadisce che la produzione di rifiuti sarà razionalizzata con la messa a punto di sistemi di raccolta differenziata, per cui*

saranno adottate tutte quelle misure normalmente già in essere per le attività di gestione dei rifiuti urbani, come definiti dal D. Lgs 116 del 03 settembre 2020, e per la raccolta degli speciali opifici e strutture di servizio.

- **INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO:** Per quanto riguarda la matrice in analisi, si precisa che la modifica di destinazione introdotta dalla Variante in corrispondenza della fascia di terreno sotto l'elettrodotto, si è resa necessaria proprio per l'inedificabilità di tale area, per una distanza di circa 16,50 metri dalla linea. La Variante prevede per questa specifica area la destinazione di impianti sportivi, al posto di quella industriale, che non prevede la costruzione di edifici. Per risolvere il problema del possibile inquinamento elettromagnetico a cui potrebbe essere esposte le persone che fruiscono dell'area, il lotto è stata abbassato alla quota 45 in modo da allontanare la posizione delle persone dai cavidotti ad oltre 15 metri, riducendo così il valore del campo magnetico.
- **RADON:** (...) Nel Polo della Logistica di Passo Corese nessun edificio risponde alle opzioni citate e in tutto il comune di Fara Sabina i livelli di Radon, secondo quanto rilevato da ISIN, sono al di sotto dei limiti di legge.
- **INQUINAMENTO ACUSTICO:** Per quanto attiene gli aspetti relativi all'inquinamento acustico e fermo restando il rispetto dei valori limite di cui al DPCM 14/11/1997, in fase di realizzazione del progetto esecutivo verranno comunque previste idonee misure di mitigazione, anche a carattere gestionale e organizzativo, atte a contenere il più possibile l'inquinamento acustico. Sia nella fase in operam che post operam sarà necessario ottemperare a quanto richiesto dalla L.R. 18/01 art. 17 (autorizzazione attività rumorose temporanee). In fase di progettazione, poi, tenendo conto dell'aumento delle emissioni acustiche provenienti dall'incremento del flusso veicolare, si è prevista, quale opera di mitigazione, la piantumazione di alberature lungo le fasce stradali ed i crinali.

PRESO ATTO che nel RP viene riportato che sulla variante in esame risulta essere stato espresso dalla struttura regionale competente, con Det. G01351 del 11/02/2022, il parere previsto dall'art.89 del D.P.R. n.380/2001 in merito agli aspetti geomorfologico-vegetazionali;

CONSIDERATO che:

- L'istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti, di cui il professionista redattore del Rapporto Preliminare ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n.445/2000, presentata contestualmente all'istanza di avvio della procedura;
- L'area interessata dal piano non risulta compresa entro il perimetro di Aree Naturali Protette (Legge n.394/1991; L.R. n.29/1997) e dei siti della Rete Natura 2000: Siti di Importanza Comunitaria di cui alla Direttiva 92/43/CEE, o Zone di Protezione Speciale di cui alla Direttiva 2009/147/CE;
- I SCA non hanno evidenziato impatti significativi derivanti dall'attuazione del piano;
- Il Rapporto Preliminare non ha evidenziato impatti significativi derivanti dall'attuazione del piano;
- I SCA hanno evidenziato delle criticità ambientali che non comportano impatti significativi;
- Le criticità ambientali evidenziate dai SCA sono mitigabili mediante l'attuazione di specifiche misure dagli stessi indicate;
- L'intervento prevede l'adozione di diverse misure mitigative finalizzate a ridurre la frammentazione ecologica con le aree verdi circostanti, anche mediante l'introduzione di specie vegetali arboreo-arbustive;
- Il piano a cui si riferisce la proposta di variante è in massima parte già stato attuato, e che, come riportato nel RP, le previsioni della variante in esame determineranno:
 - una riduzione della superficie dell'intero polo industriale pari a circa 11,17 ettari;
 - una lieve riduzione (3.790 mq) delle superfici destinate alle attività produttive ed un incremento di circa 9,61 ettari per gli standard urbanistici (verde e servizi);

- una redistribuzione interna delle destinazioni, con incremento delle zone a destinazione industriale ed un contestuale decremento delle zone artigianali;
- La variante proposta ha tra gli obiettivi anche un adeguamento della viabilità e la costituzione di corridoi verdi di attraversamento nel polo industriale, senza prevedere *“incrementi alle cubature, alle infrastrutture stradali”* ed un *“aumento di carico insediativo”*, determinando un *“effetto di riduzione del consumo di suolo”*, come riportato nel RP;
- I suddetti corridoi verdi saranno realizzati *“con piantumazione di alberature di alto fusto poste in fiancheggiamento alle strade per realizzare schermature verdi per la riduzione dell’impatto visivo dei fabbricati e per l’abbattimento acustico del traffico delle autovetture e dei mezzi pesanti. Tali aree costituiscono inoltre corridoi ecologici per la fauna permettendo il collegamento alle aree agricole limitrofe”* come riportato nel RP;
- La variante proposta comporta delle modifiche sulla viabilità finalizzate a migliorare i flussi di traffico, in quanto *“La rete viaria con un unico accesso dall’esterno nella rotatoria sulla SR 313 3 bretella verso la SS 4 DIR rischiava di concentrare tutto il traffico e le sue conseguenze in un unico punto; nella Variante, dall’Asse 1, (la dorsale che attraversa tutto il polo) si staccano tre innesti secondari, due integrano gli accessi sulla SR 313 verso Poggio Mirteto ed un molto importante di collegamento al Polo didattico ed al centro abitato del paese”* come riportato nel RP;
- Nel RP sono riportate le risultanze relative ad analisi sui flussi di traffico veicolare, riferendosi ad uno studio redatto nel 2021, evidenziando che il polo industriale *“ha una organizzazione ed una infrastrutturazione in termini di strade, parcheggi e servizi connessi, tale di essere in grado di gestire i flussi di traffico presenti e futuri con situazioni di rallentamento o code nella sezione più critica e nell’ora di punta ampiamente entro la norma”* e che *“rispetto alla valutazione di potenziali impatti aggiuntivi indotti dall’attuazione delle previsioni della Variante Urbanistica, si può escludere ogni possibile incremento; la previsione della domanda di trasporto è stata calcolata e rapportata alla SUL, che nelle previsioni della Variante subisce una modesta riduzione e pertanto anche gli effetti conseguenti non avranno un incremento ma una lieve riduzione;*
- La variante prevede il potenziamento della mobilità sostenibile, come riportato nel RP, mediante la realizzazione di una pista ciclabile, favorendo l’attraversamento del polo industriale ed il collegamento con le aree circostanti (polo didattico, stazione ferroviaria, centro abitato);
- Il RP evidenzia che la variante proposta risulta conforme alle prescrizioni contenute nel provvedimento regionale di VIA prot. 164106 del 24/09/2007 espresso sul progetto per le opere di urbanizzazione dell’agglomerato industriale di Passo Corese;
- ARPA Lazio ha evidenziato delle criticità ambientali relative alle seguenti componenti ambientali, che potranno essere mitigabili attraverso:
 - Risorse idriche: la verifica della stima dell’aumento del carico urbanistico derivante dai nuovi lavoratori insediati e della capacità dell’impianto di depurazione
 - Suolo: analisi sull’impermeabilizzazione e sulla capacità *“del suolo libero da edificazione di mantenere la capacità di assorbire le precipitazioni atmosferiche”*, diminuzione dell’effetto *“isola di calore” generato dalla presenza di grandi capannoni industriali e ampi spazi (piazzali e parcheggi), privi di alberature”...* attraverso *l’ombreggiatura con sistemi naturali dei parcheggi e in generale delle superfici prospicienti gli stabili, e/o la messa in posa di tetti inerbiti o in ogni caso di sistemi di ombreggiamento funzionali a ridurre le esigenze energetiche e creare ambienti aperti con migliore confort termico, aumentando contestualmente la permeabilità del terreno e i conseguenti servizi ecosistemici”;*
 - Inquinamento elettromagnetico: verificare in fase attuativa la disposizione delle opere in relazione alla presenza di elettrodotti.
- L’AP ha dato riscontro alle criticità individuate da ARPA Lazio evidenziando le seguenti mitigazioni previste:
 - Risorse idriche: le misure mitigative prevedono *“impianti di trattamento delle acque di prima pioggia”;*



- Suolo: viene evidenziato che *“...la variante non produce aumento di occupazione di suolo”* ma lo riduce di circa 11,70 ha, è previsto l'aumento delle aree permeabili (8 ha). Per la diminuzione delle “isole di calore” saranno piantumati alberi di alto fusto (6215 alberi in aggiunta a quelli posti negli spazi pubblici);
- Inquinamento elettromagnetico: l'AP in riferimento ad un elettrodotto esistente ha precisato che *“la modifica di destinazione introdotta dalla Variante in corrispondenza della fascia di terreno sotto l'elettrodotto, si è resa necessaria proprio per l'inedificabilità di tale area, per una distanza di circa 16,50 metri dalla linea”*;
- La variante proposta prevede di lasciare a cielo aperto il fosso Grande, che inizialmente era previsto totalmente intubato per il tratto interno al polo industriale, prevedendo la realizzazione di una fascia verde e di un piccolo bacino che avrà *“la doppia funzione di fungere da accumulo temporaneo per ridurre i tempi di corrivazione e di creare un contesto di pregio naturalistico al servizio della limitrofa pista ciclabile e del parco oltre a costituire un punto d'acqua per i prelievi del servizio antincendio; di VV.FF e Protezione Civile”*, come riportato nel RP;
- L'Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta ha richiesto, tra le altre cose, l'individuazione delle aree *“che vengono trasformate nelle superfici a standard di cui al DM 1444/68”*, e che l'AP in riscontro ha trasmesso in allegato alla nota prot. 9897 del 03/10/2024 un elaborato cartografico denominato *“01 – Confronto comparazione P.R.C. – Osservazioni”*, con individuazione delle aree a standard;
- L'Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta ha evidenziato che *“ai fini della verifica di conformità della Variante in esame alle disposizioni del PTPR, la Direzione regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione territoriale, Politiche del Mare - Ufficio di staff del Direttore Coordinamento urbanistico e Conferenze di Servizi, con nota n. 950194 del 25/07/2024, ha attivato la conferenza di Servizi istruttoria ai sensi della legge 241/90 ex art.14 comma 1, ad esito della quale verrà approvato il documento di cui all'art. 66 comma 4 delle Norme del PTPR”*;

VALUTATO che, in relazione ai criteri elencati nell'allegato I Parte II del D Lgs 152/2006:

- Le modificazioni apportate dalla variante di piano non comportano rischi per la salute umana e per l'ambiente;
- Le modificazioni apportate dalla variante di piano sono limitate in ordine alla entità territoriale dello stesso nonché in ordine alle specifiche attuative;
- Il contesto territoriale ed ambientale di ricaduta dalla variante di piano non presenta particolari elementi di valore e/o vulnerabilità;
- Le modificazioni apportate dalla variante di piano non determinano significativi incrementi dei carichi sulle componenti ambientali interessate;
- Quanto detto al punto precedente anche tenuto conto delle sensibilità/criticità rilevate nel contesto ambientale di riferimento;
- Le limitate ricadute del piano, in ordine all'interessamento delle componenti ambientali interessate, non risulta essere significativo anche tenuto conto dei possibili cumuli con i carichi incidenti presenti e previsti dal quadro pianificatorio vigente;
- La zona entro cui si inserisce l'area in esame risulta già in prevalenza caratterizzata dalla presenza di insediamenti produttivi, in un contesto ampiamente urbanizzato, con infrastrutture esistenti, e che le previsioni della variante non determinano un ulteriore incremento di carico;
- La variante proposta debba tener conto e garantire il rispetto del parere regionale di VIA espresso con prot. 164106 del 24/09/2007 e delle relative prescrizioni;
- Per la componente ambientale “Risorse idriche”, con particolare riferimento all'analisi delle ricadute in termini di smaltimento delle acque reflue, è necessario che il carico del polo industriale in fase di esercizio sia commisurato alla capacità del depuratore esistente, al fine di non influire negativamente sulla qualità delle acque del bacino di riferimento;
- L'entità delle ricadute sulla componente “Risorse idriche” possa essere mitigata dall'adozione di misure in fase progettuale richiamate nel RP e che siano ritenute idonee dalle autorità competenti;

- L'introduzione di vegetazione arboreo-arbustiva e la creazione di corridoi verdi previsti dalla variante in esame, può contribuire a mitigare le ricadute ambientali ed a favorire le connessioni ecologiche;
- Per la componente "Inquinamento elettromagnetico", la fascia di rispetto dall'elettrodotto presente nell'area interessata dal piano, come riportato dall'AP con nota prot. 9898 del 03/10/2024, debba possedere caratteristiche idonee ad evitare rischi per le persone, in ottemperanza alla normativa vigente in materia e come evidenziato da ARPA Lazio;
- La stima contenuta nel RP sul traffico veicolare generato dalla variante, tenuto conto dell'ambito territoriale di riferimento e delle infrastrutture viarie esistenti e da completare, nonché delle previsioni in termini di mobilità sostenibile, non evidenzia variazioni significative dalla situazione preesistente né particolari criticità;
- I limitati impatti derivanti dal piano risultano mitigabili mediante l'attuazione di specifiche misure;

RITENUTO tuttavia di dovere raccomandare alla Autorità procedente, ai sensi del art.12 c.3 bis, del D Lgs n.152 del 2006, quanto segue:

1. In merito agli aspetti geomorfologico-vegetazionali, sia rispettato quanto previsto nel parere previsto dall'art.89 del D.P.R. n.380/2001 espresso dalla struttura regionale competente con Det. G01351 del 11/02/2022;
2. Dovranno essere rispettate le prescrizioni del parere regionale di VIA espresso con prot. 164106 del 24/09/2007;
3. Preventivamente all'attuazione, venga verificato con gli enti competenti la capacità depurativa residua del depuratore esistente e se lo stesso sia opportunamente dimensionato per la fruizione antropica e le utenze generate dal piano e sia garantita la salvaguardia delle risorse idriche e del loro uso razionale nel rispetto degli obiettivi del PTAR, richiamando inoltre l'art.4, co.2 lett. a, b, c e l'art.5 della L.R. n.6/2008;
4. La AP dovrà attuare tutte le misure per il raggiungimento degli obiettivi di stato dei corpi idrici superficiali in coerenza con le vigenti Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
5. Vista la presenza di vincoli paesaggistici, la variante dovrà recepire gli esiti della conferenza paesaggistica indetta con nota prot. 950194 del 25/07/2024 ai sensi dell'art. 66 comma 4 delle Norme del PTPR;
6. Nella fase di cantiere vengano rispettate le disposizioni del Piano di risanamento della qualità dell'aria inerente alla riduzione delle emissioni polverose diffuse, prevedendo opportune misure di mitigazione;
7. In fase attuativa venga rivolta particolare attenzione a soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili; in relazione al contenimento dell'inquinamento atmosferico vengano adottate le migliori tecnologie di efficienza e risparmio energetico come previsto dalle NTA del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria quali misure di efficienza energetica degli edifici e degli impianti di riscaldamento indicate all'art. 5 delle suddette norme e l'utilizzo di energie rinnovabili anche per l'illuminazione delle strade e per la segnaletica luminosa (cfr. DD. MM. 26/6/2015; D. Lgs. 192/2005; D. Lgs. 102/2014; L.R. n. 6/2008; ecc.);
8. In fase di esercizio siano attuate soluzioni mirate a ridurre il traffico veicolare, favorendo la mobilità sostenibile, i collegamenti pedonali e l'utilizzo del trasporto pubblico; si raccomanda di attuare quanto previsto dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 05/08/2016, in relazione al *"percorso ciclo-pedonale protetto e in sicurezza, tra la Stazione Ferroviaria di Fara in Sabina e il Parco Industriale di Fara in Sabina, affinché i lavoratori possano recarsi presso il posto di lavoro"*;
9. La AP dovrà tener conto degli obiettivi stabiliti dal vigente Piano di Gestione dei Rifiuti regionale, approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 4 del 05/08/2020 e pubblicato sul Suppl. n. 1 al BURL 22/09/2020 n. 116, e verificare preliminarmente l'attuale capacità di gestione del ciclo dei rifiuti, al fine di garantire il rispetto della normativa di settore;
10. In fase di cantiere, la produzione dei rifiuti (demolizione, costruzione, scavo ecc.) dovrà essere gestita in conformità agli obiettivi del recupero e del riciclo secondo la normativa vigente.



11. Dovranno essere rispettati i limiti acustici differenziali nei casi di applicazione previsti dalla normativa vigente e quanto previsto dal DPCM 5 dicembre 1997 "Requisiti acustici passivi degli edifici", ponendo particolare attenzione durante la fase di costruzione alle misure di mitigazione in fase di cantiere;
12. Al fine di assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, dovranno essere rispettati i principi e le disposizioni riportati nella Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 ed in particolare la determinazione di distanze e fasce di rispetto dei nuovi edifici dagli elettrodotti ed altre sorgenti ai sensi del D.P.C.M. 08/07/2003;
13. Per le aree verdi interne al lotto in esame dovranno essere preservate le alberature esistenti e l'introduzione di ulteriori esemplari arborei e arbustivi dovrà prevedere l'impiego di specie autoctone, mentre la distribuzione delle superfici vegetate dovrà avvenire favorendo le connessioni ecologiche con le aree circostanti;
14. Nell'esecuzione degli edifici vengano rispettati i requisiti igienici sanitari di cui al D.M. Sanità del 05.07.1975 e s.m.i.;
15. In relazione all'impermeabilizzazione dei suoli, dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art.4 co.2 lett. d) della L.R. n.6/2008 adottando idonee soluzioni che limitino i processi di degradazione del suolo; in particolare si raccomanda di assicurare la massima percentuale di permeabilità del suolo, evitando l'impermeabilizzazione attraverso l'uso di materiali e tipologie costruttive che consentano un elevato drenaggio per le aree di manovra e parcheggio, al fine di contenere al massimo l'effetto "isola di calore";
16. Siano adottate tutte le misure di mitigazione in fase esecutiva e di esercizio contenute nel Rapporto Preliminare, relative ai possibili impatti, seppure limitati, sulle componenti ambientali ed indicati nei contributi SCA acquisiti;
17. Oltre alle misure contenute nel Rapporto Preliminare dovranno essere attuati tutti gli impegni assunti dall'Autorità Procedente con note prott. 9897 e 9898 del 03/10/2024;

TUTTO CIO' PREMESSO

si ritiene che la variante in oggetto sia da escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006.

L'Istruttore
Arch. Barbara Conti
(firmato digitalmente)

il Responsabile del Procedimento
Dott. Simone Proietti
(firmato digitalmente)

il Dirigente
Ing. Iaria Scarso
(firmato digitalmente)